



Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa

DPR 146/2018

Regolamento di esecuzione del Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra ed i Regolamenti Tecnici di ACCREDIA per la certificazione di persone ed imprese

CNA INSTALLAZIONE E IMPIANTI
DPT POLITICHE AMBIENTALI - UFFICIO QUALITÀ

Roma, febbraio 2019

PREMESSA

DPR 146/2018 IL «NUOVO» DECRETO F-GAS

Dopo essere stato fermo per mesi al Ministero dell'Ambiente e bocciato dal Consiglio di Stato che aveva richiesto delle modifiche, il provvedimento, è stato definitivamente approvato dal Consiglio dei Ministri dell'8 novembre. Il Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146 (DPR 146/2018), che abroga e sostituisce il DPR 43/2012, è poi stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 9.1.2019 ed entra in vigore il 24 gennaio 2019.

Il termine per il recepimento degli Stati membri era fissato dall'UE per il 31 dicembre 2016 ed a causa del ritardo del nostro paese la Commissione europea aveva anche dato avvio ad una procedura di pre-infrazione nei confronti del nostro paese (EU PILOT 9154/2017)

AUMENTO DEL PREZZO DEGLI F-GAS

Nel corso del 2018 sono pervenute alla nostra associazione numerose segnalazioni in merito ad un aumento assolutamente non giustificato che ha interessato il prezzo degli f-gas, nell'ottobre 2017 Cna Installazione Impianti ha inviato all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato una segnalazione nella quale si chiede di verificare gli eventuali profili di illegittimità circa il comportamento delle aziende distributrici di refrigerante e dei produttori in merito all'aumento, abnorme e non giustificato, del prezzo dei più usati f-gas .

L'AGCOM ha comunicato di aver aperto una pratica in merito (identificativo DC9260) e di averla attribuita alla Direzione Manifatturiero e Servizi.

RICORSO CONTRO AMAZON

Nel settembre 2018 viene depositato presso il Tribunale di Roma il ricorso ex Art. 700 Codice di Procedura Civile (provvedimenti d'urgenza), presentato da 17 imprese associate alla CNA, nei confronti di un rivenditore di f-gas per attività illecita e concorrenza sleale e nei confronti di Amazon per concorso in attività illecita e concorrenza sleale

Non appena gli è stato notificato il ricorso, Amazon ha spontaneamente rimosso ogni vendita di f-gas dal suo portale e proposto un accordo con l'impegno di creare un canale privilegiato di comunicazione con CNA per la segnalazione di vendite di f-gas senza che sia stato preventivamente controllato l'effettivo possesso, da parte del compratore, della certificazione necessaria. Gli elementi di grande positività che hanno portato le imprese a sottoscrivere l'accordo sono molteplici ed evidenti.

Il primo aspetto è che AMAZON, andando ben oltre le richieste avanzate in sede cautelare (e che al massimo avrebbero ottenuto l'adozione di tecniche per non vendere senza la verifica della presenza del patentino), ha inibito ai venditori di vendere gli f-gas per il tramite della propria piattaforma.

Questa circostanza, che è assolutamente positiva per gli obiettivi che le imprese ricorrenti si erano poste con il ricorso (e che rappresenta un plus rispetto a quanto ottenibile addirittura in sede giudiziale) ha determinato la cessazione della materia del contendere con la chiusura della fase cautelare. Inoltre, con la firma dell'accordo, AMAZON si è impegnata a creare un canale privilegiato di comunicazione con CNA; in pratica viene messo a disposizione un indirizzo di posta elettronica dedicato, a cui inviare le segnalazioni di eventuali casi di vendita che dovessero sfuggire ai controlli automatici che AMAZON metterà in atto per impedire la vendita dei prodotti F-GAS. E' fondamentale sottolineare che questo aspetto non sarebbe stato conseguibile attraverso il ricorso al giudice (il giudice, cioè, non avrebbe mai potuto imporlo), ma è stato possibile ottenerlo soltanto con la sottoscrizione dell'accordo tra le Parti.

Come risulta evidente, gli esiti del ricorso hanno costituito un innegabile e pieno successo politico dell'azione della CNA a salvaguardia dei legittimi interessi della categoria.

1. IL “VECCHIO” REGOLAMENTO 303/2006: COME E’ ANDATA?

Regolamento 2015/2067 (ex 303) – Imprese

ANNO	ISCRITTE	CERTIFICATE	PERCENTUALE
2014	45.154	12.964	29%
2015	48.262	19.856	41%
2016	50.212	24.279	48%
2017	51.938	26.035	50%
2018	53.681	26.173	49%

Regolamento 2015/2067 (ex 303) – Persone

ANNO	ISCRITTE	CERTIFICATE	PERCENTUALE
2014	67.692	44.578	66%
2015	73.437	51.324	70%
2016	78.585	56.572	72%
2017	83.047	60.675	73%
2018	87.813	63.845	73%

2. LE DEFINIZIONI PIU’ SIGNIFICATIVE

Essendo stato ampliato l’ambito di applicazione del Regolamento UE 517/2014, da cui discende il DPR 146/2018, rispetto al “vecchio” Regolamento 842/2006 ed al DPR 43/2012, nel testo del nuovo decreto sono state inserite alcune definizioni non presenti nella normativa previgente. Riportiamo quelle che abbiamo a nostro avviso ritenuto più importanti e rilevanti per l’attività delle imprese impiantistiche.

2.1 - «OPERATORE»

DPR 146/2018, art 2, comma 1, lett. n)

«Il proprietario o altra persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature disciplinate dal presente decreto. A tal fine una persona fisica o giuridica esercita un effettivo controllo se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

- 1) libero accesso all'apparecchiatura, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l'accesso a terzi;*
- 2) controllo sul funzionamento e la gestione ordinari;*
- 3) il potere, anche finanziario, di decidere in merito a modifiche tecniche, alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell'apparecchiatura, e all'esecuzione di controlli o riparazioni».*

2.2 - «POTENZIALE DI RISCALDAMENTO GLOBALE O GWP»

Regolamento UE 517/2014, art. 2, comma 6

«il potenziale di riscaldamento climatico di un gas a effetto serra in relazione a quello dell'anidride carbonica (CO₂), calcolato in termini di potenziale di riscaldamento in 100 anni di un chilogrammo di un gas a effetto serra rispetto a un chilogrammo di CO₂»

2.3 - «TONNELLATA DI CO₂ EQUIVALENTE»

Regolamento UE 517/2014, art. 2, comma 6

«la quantità di gas a effetto serra espressa come il prodotto del peso dei gas a effetto serra in tonnellate metriche e del loro potenziale di riscaldamento globale»

2.4 - «RECUPERO»

Regolamento UE 517/2014, art. 2, comma 14

«la raccolta e lo stoccaggio di gas fluorurati a effetto serra provenienti da prodotti, inclusi contenitori, e apparecchiature effettuati nel corso delle operazioni di manutenzione o assistenza o prima dello smaltimento dei prodotti o delle apparecchiature»

2.5 - «SMANTELLAMENTO»

Regolamento UE 517/2014, art. 2, comma 18

«la chiusura finale e l'interruzione dell'uso o del funzionamento di un prodotto o di una parte di apparecchiatura contenente gas fluorurati a effetto serra»

2.6 - «RIPARAZIONE»

Regolamento UE 517/2014, art. 2, comma 19

«ripristino di prodotti o apparecchiature che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra, che risultino danneggiati o in cui si sono verificate perdite, riguardante una parte contenente o destinata a contenere tali gas»

2.7 - «MANUTENZIONE O ASSISTENZA»

Regolamento UE 517/2014, art. 2, comma 19

«tutte le attività che implicano un intervento sui circuiti contenenti o destinati a contenere gas fluorurati a effetto serra, tranne il recupero dei gas (...) e i controlli per individuare le perdite (...) in particolare tutte quelle attività effettuate per immettere nel sistema gas fluorurati a effetto serra, rimuovere una o più parti del circuito frigorifero o dell'apparecchiatura, riassemblare due o più parti del circuito o dell'apparecchiatura e riparare le perdite»

2.8 - «IMPIANTO FISSO»

Regolamento UE 517/2014, art. 2, comma 23

«solitamente non in transito durante il funzionamento e comprende i sistemi movibili di climatizzazione»

2.9 - «AUTOCARRO FRIGORIFERO»

Regolamento UE 517/2014, art. 2, comma 26

«veicolo a motore di massa superiore a 3,5 tonnellate progettato e costruito principalmente per il trasporto di merci e che sia equipaggiato di cella frigorifero»

2.10 - «RIMORCHIO FRIGORIFERO»

Regolamento UE 517/2014, art. 2, comma 27

«veicolo progettato e costruito per essere trainato da autocarro o da veicolo trattore principalmente per il trasporto di merci e che è equipaggiato di cella frigorifero»

3. GLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE

Possono provvedere anche ad organizzare le prove d'esame o delegare il loro svolgimento ad enti terzi. Entro il 31 marzo di ogni anno devono trasmettere al Ministero dell'Ambiente una relazione sull'attività svolta l'anno precedente.

4. PERSONE SOGGETTE ALL'OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE

E' necessaria la certificazione per le persone che svolgono attività di:

- controllo perdite di quantità pari o superiore a 5 tonnellate di CO₂ equivalente e meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate e contenenti quantità di f-gas inferiori a 10 tonnellate di CO₂ equivalente
- recupero di f-gas
- installazione
- riparazione, manutenzione o assistenza
- smantellamento
- su celle e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore fisse ed impianti antincendio contenenti f-gas

Non hanno obbligo di certificazione le imprese che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di celle frigo di autocarri e rimorchi frigo contenenti f-gas.

5. IMPRESE SOGGETTE ALL'OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE

E' necessaria la certificazione per le imprese che svolgono attività di

- installazione
- riparazione
- manutenzione
- assistenza o smantellamento

6. LA CERTIFICAZIONE

Per le persone il certificato ha una durata di 10 anni

Per le Imprese il certificato ha una durata di 5 anni

Dal momento dell'iscrizione al Registro F-Gas persone ed imprese hanno 8 mesi di tempo per conseguire la certificazione. Trascorso questo termine (24 settembre 2019) si viene cancellati dal Registro.

7. PROCESSO DI CERTIFICAZIONE DELLE PERSONE FISICHE

Per accedere all'esame di certificazione il candidato deve:

- essere preventivamente iscritto al Registro telematico nazionale
- presentare apposita domanda, allegando l'attestato di iscrizione al Registro telematico nazionale, corredata dei dati relativi al tipo di esame richiamato negli specifici regolamenti (es.: per il Reg. (UE) 2015/2067 occorre indicare la categoria di cui si richiede l'esame [Categoria I, II, III, IV]).

Il candidato non potrà sostenere la prova pratica se non ha superato positivamente la prova teorica. Se il candidato non supera la prova pratica ha 8 mesi di tempo per ripeterla. Superato tale termine dovrà ripetere l'intero esame.

7.1 - SORVEGLIANZA PERSONE (esame documentale)

Nell'arco dei dieci anni di validità della certificazione, le verifiche di sorveglianza del ciclo dovranno essere effettuate a livello documentale con cadenza annuale.

ANNO	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
FASE	Cert.	Sorv.	Sorv.	Sorv.	Sorv.	Sorv.	Sorv.	Sorv.	Sorv.	Sorv.	Rinn
MODALITÀ DI ESAME	Esame e	Esame Doc	Esame Doc	Esame Doc	Esame Doc	Esame Doc	Esame Doc	Esame Doc	Esame Doc	Esame Doc	Esame

Almeno 2 mesi prima della scadenza annuale della sorveglianza, l'Ente di Certificazione trasmette un sollecito alla persona fisica certificata per chiedere l'invio della seguente documentazione (che deve essere ricevuta dall'Ente almeno 30 giorni prima della scadenza della sorveglianza):

1. l'attestato delle registrazioni nella Banca Dati di cui all'articolo 16 del DPR contenente l'elenco degli interventi svolti dalla precedente sorveglianza;
2. una dichiarazione di non avere subito reclami e/o ricorsi da parte di clienti sulla corretta esecuzione dell'incarico svolto. Nel caso siano presenti reclami e/o ricorsi, la persona fisica dovrà comunicare le modalità di gestione degli stessi;
3. conferma o comunicazione di variazione del recapito postale, numero di cellulare e indirizzo email.

Se entro i 180 giorni successivi alla scadenza annuale per il mantenimento la persona fisica non trasmette la documentazioni gli viene revocato il certificato.

Nel caso in cui la persona fisica certificata non abbia effettuato interventi dalla precedente sorveglianza, l'Ente di Certificazione manterrà comunque il certificato. Nella successiva sorveglianza, la persona fisica certificata dovrà fornire evidenza all'ente di Certificazione di avere effettuato almeno un intervento.

In assenza parziale o totale della documentazione prevista l'Ente di Certificazione sospenderà la certificazione.

Se entro i 90 giorni successivi alla scadenza annuale per il mantenimento del certificato, la persona fisica non trasmette la documentazione prevista, l'Ente di Certificazione provvederà alla revoca del certificato. La persona fisica, prima di effettuare un nuovo intervento, dovrà eseguire un nuovo iter di certificazione (ripetizione dell'esame teorico e pratico).

7.2 - MODALITA' D'ESAME PER PRIMA CERTIFICAZIONE E RINNOVO (Regolamento UE 2015/2067)

CATEGORIE	NUMERO DI DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA
Categoria I	30
Categoria II	30
Categoria III	12
Categoria IV	15

Per quanto riguarda la prova teorica le domande sono a risposta multipla (3 risposte di cui una sola è corretta) e per accedere alla prova pratica si deve rispondere correttamente al 60% delle domande (ad es. per la categoria I almeno 18 risposte corrette su 30).

7.3 - DURATA MASSIMA DEGLI ESAMI (Regolamento UE 2015/2067)

CATEGORIA	DURATA PROVA TEORICA	DURATA PROVA PRATICA	DURATA TOTALE
Categoria I	Max 90 minuti	Max 90 minuti	Max 3 ore
Categoria II	Max 90 minuti	Max 90 minuti	Max 3 ore
Categoria III	Max 30 minuti	Max 45 minuti	Max 1 ora e 15 minuti
Categoria IV	Max 30 minuti	Max 45 minuti	Max 1 ora e 15 minuti

8. CERTIFICAZIONE IMPRESE

Queste, le principali semplificazioni apportate:

- Le imprese che effettuano attività nelle celle frigorifere di carri e auto rimorchi non devono essere certificate.
- Introduzione di una certificazione semplificata per le imprese individuali senza dipendenti.
- Eliminazione:
 - del Piano di Qualità ai sensi della norma ISO 10005 con la modifica del punto 2.1 dell'allegato B del testo del nuovo DPR nel quale le parole "un piano della qualità" sono state sostituite con la frase: "di procedure e/o istruzioni stabilite".;
 - della verifica presso il cliente.

8.1 – DURATA DELLA CERTIFICAZIONE E MODALITA' DI VERIFICA

ANNO	0	1	2	3	4	5
FASE	Cert.	Sorv.	Sorv.	Sorv.	Sorv.	Rinnovo
MODALITA' DI VERIFICA	Verifica In sede	Esame Document.	Esame document.	Esame Document.	Esame document.	Verifica in sede. Il CAB in fase di certificazione e rinnovo dovrà effettuare la verifica ispettiva presso una sede operativa dell'impresa, inserita in visura camerale, significativa ai fini dei contenuti del campo di applicazione della certificazione.

8.2 – REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE

- Attestato di iscrizione nel Registro telematico nazionale (in fase di certificazione iniziale);
- Fatturato specifico conseguito o presunto. L'impresa, in fase di certificazione iniziale, deve comunicare all'Ente di Certificazione un volume d'attività presunto, relativo all'attività che intenderà svolgere;
- Elenco delle persone certificate impiegate dall'impresa e i relativi riferimenti al certificato e all'iscrizione al Registro telematico nazionale in numero sufficiente da coprire il volume d'attività conseguito o presunto (in fase di certificazione iniziale).

La categoria di certificazione delle persone fisiche impiegate dovrà essere congruente con lo scopo della certificazione dell'impresa al fine di evitare che ci siano imprese certificate con persone che hanno certificazione in Categoria III.

8.3 – VERIFICA DI CERTIFICAZIONE

Oltre a verificare i requisiti l'Ente deve controllare che l'impresa abbia:

1. la disponibilità di idonei strumenti/attrezzature per svolgere le attività oggetto della certificazione e, per gli aspetti relativi alle tarature (ove applicabili), la garanzia del mantenimento della catena metrologica. L'Ente di certificazione dovrà effettuare un controllo di congruità delle strumentazioni/attrezzature utilizzate dall'impresa in funzione della tipologia degli interventi che la stessa intende svolgere. L'Ente potrà avvalersi di liste di riscontro definite per tipologia di intervento;
2. predisposto procedure e/o istruzioni operative (es.: rif. manuale o libretto uso e manutenzione del costruttore e/o definite dall'impresa);
3. modalità di gestione dei reclami e ricorsi;

8.4 - SORVEGLIANZA E RINNOVO PER LE IMPRESE

Nell'arco dei cinque anni di validità della certificazione, le verifiche di sorveglianza dovranno essere effettuate a livello documentale con cadenza annuale.

Almeno 2 mesi prima della scadenza annuale della sorveglianza, l'Ente di Certificazione trasmette un sollecito all'impresa certificata per chiedere l'invio della seguente documentazione (che deve essere ricevuta dall'Ente almeno 30 giorni prima della scadenza della sorveglianza):

1. il fatturato specifico relativo alle attività coperte da certificazione;
2. l'attestato delle registrazioni nella Banca Dati contenente l'elenco degli interventi svolti dalla precedente sorveglianza;
3. il numero e i nominativi delle persone certificate impiegate in numero sufficiente;
4. conferma della disponibilità di idonei strumenti/attrezzature necessari per svolgere le attività oggetto della certificazione
5. le procedure e/o istruzioni operative utilizzate
6. una dichiarazione di non avere subito reclami e/o ricorsi da parte di clienti sulla corretta esecuzione dell'incarico svolto.

In assenza parziale o totale della documentazione prevista l'Ente sospenderà la certificazione.

Se entro i 90 giorni successivi alla scadenza annuale per il mantenimento del certificato, l'impresa non trasmetterà la documentazione prevista, il CAB provvederà alla revoca del certificato e l'impresa, prima di effettuare un nuovo intervento, dovrà essere nuovamente certificata (ripetizione della verifica di certificazione).

9. CERTIFICAZIONE DITTA INDIVIDUALE

- La certificazione ha la **durata di cinque anni**
- Nei casi in cui il titolare della ditta [Imprenditore] coincida con la persona certificata, la certificazione come "Ditta individuale" potrà essere rilasciata, mantenuta e rinnovata secondo un iter agevolato che prevede l'esame della sola documentazione

Per potersi certificare la ditta deve:

- essere iscritta al Registro Imprese come ditta individuale e non avere addetti dipendenti e indipendenti;
- essere iscritta come impresa al Registro telematico nazionale;
- avere un fatturato specifico per l'attività inferiore a 200.000 €

Il titolare deve:

- essere iscritto come persona al Registro telematico nazionale
- essere certificato per le attività e, ove prevista, per la Categoria [Reg. (UE) 2015/2067] sulle quali la "Ditta individuale" intende operare;
- essere l'unica persona certificata che la ditta impiega per lo svolgimento delle attività oggetto di certificazione;
- disporre di idonei strumenti/attrezzature necessari per svolgere le attività per cui è stata rilasciata la certificazione come persona; per gli aspetti relativi alle tarature (ove applicabili), deve dimostrare di garantire il mantenimento della catena metrologica;
- dimostrare di avere a disposizione procedure e/o istruzioni operative aggiornate utilizzate per operare
- dimostrare di saper gestire gli eventuali reclami e ricorsi;
- in fase di sorveglianza e rinnovo, inviare l'attestato delle registrazioni nella Banca Dati contenente l'elenco degli interventi svolti.

ANNO	0	1	2	3	4	5
FASE	Cert.	Sorv.	Sorv.	Sorv.	Sorv.	Rinnovo
MODALITA' DI VERIFICA	Esame Docum.	Esame docum.	Esame docum.	Esame docum.	Esame docum.	Esame documentale

9.1 - SORVEGLIANZA/RINNOVO DITTA INDIVIDUALE

- Nell'arco dei cinque anni di validità della certificazione, le verifiche di sorveglianza e rinnovo dovranno essere effettuate a livello documentale con cadenza annuale.
- Almeno un mese prima della scadenza annuale della sorveglianza, l'impresa individuale deve fornire all'Ente di Certificazione le informazioni indicate al capitolo «*Esame documentale*»
- In assenza parziale o totale della documentazione prevista l'Ente sospenderà la certificazione. Se entro 90 giorni solari successivi alla scadenza annuale per il mantenimento del certificato, l'impresa non trasmette la documentazione prevista, l'ente revoca il certificato. In tal caso, l'impresa individuale, prima di effettuare un nuovo intervento, dovrà essere nuovamente certificata (ripetizione della verifica di certificazione).

10. ESENZIONI

Sono escluse dall'obbligo di certificazione le persone fisiche che:

- svolgono
 - nel luogo di produzione attività di fabbricazione e riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore, impianti antincendio, celle frigo di autocarri e rimorchi frigo contenenti f-gas;
 - operazioni di saldatura e brasatura purché tali persone siano sottoposte a supervisioni di personale certificato;
- sono addette al recupero di f-gas da apparecchiature con carica inferiore a 3 kg. ed a 5 tonnellate di CO₂ equivalente a condizione che la persona stessa sia assunta dall'impresa e possieda un certificato di categoria III (Regolamento 2015/2067).

11. DEROGHE

Per un periodo di 2 anni possono svolgere attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di celle frigo di autocarri e rimorchi frigo contenenti f-gas e per un periodo di 1 anno chi opera su impianti antincendio le persone fisiche che:

- sono iscritte ad un corso di formazione per il rilascio di un certificato
- svolgono l'attività sotto la supervisione di personale certificato

Chi vuole richiedere la deroga deve fare una autocertificazione da inviare in via telematica alla CCIAA competente dichiarando di avvalersi della deroga.

12. BANCA DATI F-GAS

E' gestita dalle Camere di Commercio competenti (le CCIAA dei capoluoghi di Regione ed avrà un costo annuale (diritti di segreteria) da versare entro il mese di novembre fissato a:

- 21 euro per le imprese;
- 13 euro per le persone fisiche.

12.1 - VENDITA F-GAS

Le imprese che forniscono f-gas al momento della vendita (anche su internet), **a decorrere dal sesto mese successivo all'entrata in vigore del DPR (24 luglio 2019)**, inseriscono nella Banca dati:

- a) i numeri dei certificati degli acquirenti
- b) quantità e tipologia di f-gas vendute

12.2 - IMPIANTI NON ERMETTICAMENTE SIGILLATI

Le imprese che forniscono apparecchiature ed impianti non ermeticamente sigillati contenenti f-gas **a decorrere dal sesto mese successivo all'entrata in vigore del DPR (24 luglio 2019)** al momento della vendita inseriscono nella Banca dati:

- a) Tipologia di apparecchiatura o impianto
- b) Codice di identificazione dell'apparecchiatura o dell'impianto
- c) Anagrafica dell'acquirente
- d) Dichiarazione dell'acquirente che si impegna a far installare l'impianto ad impresa certificata. Nel caso il venditore offra al cliente anche l'installazione dell'impianto, la dichiarazione è rilasciata dal venditore

12.3 – INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE

La persona fisica o impresa certificata che le installa **a decorrere dall'ottavo mese successivo all'entrata in vigore del DPR (24 settembre 2019)** dovrà inserire nella Banca dati:

- a) Numero e data della fattura/scontrino
- b) Anagrafica dell'operatore
- c) Data e luogo di installazione
- d) Tipologia apparecchiatura o impianto
- e) Codice identificazione apparecchiatura o impianto
- f) Quantità e tipologia di f-gas aggiunti durante l'installazione
- g) Se a quantità di f-gas aggiunta è stata riciclata o rigenerata nome ed indirizzo dell'impianto di riciclaggio ed eventualmente anche numero di certificato
- h) Dati identificativi di persona o impresa che ha effettuato l'installazione

12.4 – CONTROLLO PERDITE

Imprese e persone certificate installa **a decorrere dall'ottavo mese successivo all'entrata in vigore del DPR (24 settembre 2019)** a partire dal primo intervento di manutenzione, riparazione o controllo perdite comunicano alla Banca Dati:

- a) Data del controllo
- b) Anagrafica dell'operatore
- c) Tipologia dell'apparecchiatura
- d) Codice identificazione dell'apparecchiatura
- e) Quantità di fgas aggiunti
- f) Nome ed indirizzo dell'impianto di riciclaggio
- g) Dati identificativi di chi ha svolto l'intervento
- h) Data e tipologia degli interventi
- i) Qualità e tipologia di fgas recuperati

12.5 – SMANTELLAMENTO APPARECCHIATURE

La persona fisica o impresa certificata che le smantella installa **a decorrere dall'ottavo mese successivo all'entrata in vigore del DPR (24 settembre 2019)** dovrà inserire nella Banca dati:

- a) Data smantellamento
- b) Anagrafica dell'operatore
- c) Tipologia apparecchiatura o impianto
- d) Codice identificazione apparecchiatura o impianto
- e) Quantità e tipologia di f-gas recuperato durante lo smantellamento
- f) Misure adottate per recuperare e smaltire gli f-gas contenuti nell'apparecchiatura
- g) Dati identificativi di persona o impresa che ha effettuato lo smantellamento

13. NORME FINALI

I certificati rilasciati ai sensi del Regolamento 303/2008 (ora 2015/2067) sono validi sino a scadenza e si intendono conformi al Regolamento 2015/2067 esclusivamente per apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore. La loro efficacia viene estesa anche alle celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigo tramite certificazione integrativa rilasciata dall'organismo di certificazione previa verifica dell'esistenza di requisiti di idoneità per queste apparecchiature.

14. SEMPLIFICAZIONE PROCEDURE CERTIFICAZIONE

E' stata ottenuta la eliminazione dell'obbligo di redazione del Piano di Qualità (norma ISO 10005)

Per ottenere la certificazione alle imprese veniva infatti richiesta la redazione di un "piano di qualità" previsto dall'allegato B della bozza del nuovo DPR, ma non dai Regolamenti comunitari. E' stato abolito questo obbligo con la modifica del punto 2.1 dell'allegato B del testo del nuovo DPR nel quale le parole "un piano della qualità" sono state sostituite con la frase: "di procedure e/o istruzioni stabilite".

15. DAI KG DI F-GAS ALLE TONNELLATE DI CO2 EQUIVALENTI

REFRIGERANTE	GWP <i>global warming potential</i>	5 Ton CO ₂ -EQ(KG)	50 Ton CO ₂ -EQ(KG)	500 Ton CO ₂ -EQ(KG)	
R32	675	7,41	74,07	740,74	
R134a	1.430	3,50	34,97	349,65	
R404A	3.922	1,27	12,75	127,49	
R407A	2.107	2,37	23,73	237,30	
R407C	1.774	2,82	28,18	281,85	
R407F	1.825	2,74	27,4	273,97	
R410A	2.088	2,39	23,95	239,46	
R417A	2.346	2,13	21,31	213,13	
R422A	3.143	1,59	15,91	159,08	
R422D	2.729	1,83	18,32	183,22	
R424/A	2440	2,02	20,49	204,92	
R427A	2.138	2,34	23,39	233,86	
R434A	3.245	1,54	15,41	154,08	
R507	3.985	1,25	12,55	125,47	
R508	13.214	0,38	3,78	37,83	

Carica impianto in kg X GWP del refrigerante/ 1.000 = carica in Tonnellate di CO₂ Equivalente



Es.: Se un impianto contiene 31,50 kg di refrigerante R404A (GWP = 3922):
31,50 kg X 3922 = 123.543 kg di CO₂ equivalenti = 123,5 tonnellate di CO₂ Eq.